



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

La Giudice delegata, dr.ssa RAFFAELLA BROGI

Visto il ricorso depositato da _____, con il quale è stata chiesta la fissazione dell'udienza ex art. 10 l. n. 3/2012;

Premesso che il ricorrente ha proposto un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 7-8 L. n. 3/2012, fondato su un piano che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei privilegi da quello ex art. 2751-bis n. 1) fino a quello previsto nell'art. 2578-bis n. 4) e 5) c.c. (come da prospetto depositato dalla dr.ssa Massari all'udienza del 10 aprile 2019) e la suddivisione nelle seguenti classi:

- **Classe n.1** creditori privilegiati falcidiati per incapienza di attivo, assistiti da privilegio ex art. 9 D. Lgs. 123/98 (quota di finanziamento Invitalia): percentuale riconosciuta in privilegio 0,8307%,
- **Classe n. 2** creditori privilegiati totalmente falcidiati per incapienza di attivo di grado 1 (Inail, Agenzia Entrate Riscossioni per contributi Inps ed Inail): percentuale riconosciuta in privilegio 0,7266%,
- **Classe n. 3** creditori privilegiati totalmente falcidiati per incapienza di attivo di grado 18 (Agenzia Entrate Direzione Prato e Agenzia Entrate Riscossioni per ritenute, Ires ed Irap): percentuale riconosciuta in privilegio 0,6225%,
- **Classe n. 4** creditori privilegiati totalmente falcidiati per incapienza di attivo di grado 19 (Agenzia Entrate Direzione Prato e Agenzia Entrate Riscossioni per Iva): percentuale riconosciuta in privilegio 0,5185%,
- **Classe n. 5** creditori privilegiati totalmente falcidiati per incapienza di attivo di grado 20 (Agenzia Entrate Riscossioni e Sori per tributi locali): percentuale riconosciuta in privilegio 0,4144%,



- **Classe n. 6** altri creditori “naturalmente” chirografari e privilegiati degradati in chirografo: 3,90%;

Rilevato che la situazione di sovraindebitamento è riconducibile alla qualifica di socio accomandatario di una società avente per oggetto l'attività di ristorazione, svolta a Prato e ceduta;

che il proponente dichiara di mettere a disposizione del piano la liquidità residua del prezzo di cessione, di una quota pari a 1/6 dell'abitazione (da vendere secondo procedure competitive) e della finanza terza di € 10.000 messa a disposizione della madre;

Vista l'attestazione della dr.ssa GIULIA MASSARI, nominata gestore dall'OCC;

che, in particolare, la dr.ssa MASSARI ha attestato che i privilegi, a partire dalla quota parte del privilegio ex art. 9 D. lgs. n. 123/98 sono legittimamente falcidiati, in quanto non è possibile la soddisfazione in ipotesi di liquidazione e che l'ordine dei privilegi è rispettato, in ragione del riconoscimento di percentuali di soddisfazione decrescenti dalla classe 1 alla classe 6;

che, infine, in relazione a quanto previsto in ordine alla falcidia dei crediti per i.v.a. e contributi non versati, debba darsi atto di quanto previsto dalla Corte UE con la sentenza 7 aprile 2016, concordando con la giurisprudenza di merito (Trib. Pistoia, 26 aprile 2017), tenuto conto che il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs.n. 14/2019), sebbene destinato a trovare applicazione a decorrere dal 15 agosto 2020, ha ritenuto di dover superare – proprio in ossequio alla giurisprudenza europea appena richiamata – l'attuale dettato dell'art. 7 l. n. 3/2012, che, *a fortiori*, necessita di un'interpretazione conforme al diritto europeo (v. art. 75, co. 2, CCI);

Ritenuto che ricorrano i presupposti per la fissazione dell'udienza ex art. 10 l. n. 3/2012, considerato che a tale udienza dovrà essere fatto un necessario rinvio ad altra udienza, in considerazione dei problemi di coordinamento tra i termini previsti nell'art. 11 l. n. 3/2012

P.Q.M.

Visto l'art. 10 l. n. 3/2012;

fissa l'udienza del 28 maggio 2019 ore 12:00, disponendo la comunicazione almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai



creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto, mandando alla dr.ssa GIULIA MASSARI per i relativi adempimenti;

dispone la pubblicità della proposta e del decreto nel sito internet del Tribunale di Prato, previo occultamento di tutti i nomi di persona non riconducibili alla persona del sovraindebitato;

ordina la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso l'Agenzia del Territorio – Servizi Pubblicità Immobiliare;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

dispone che le operazioni di voto si svolgono sulla base dell'elenco depositato dalla dr.ssa MASSARI all'udienza del 10 aprile 2019, con ammissione al voto di tutti i creditori inseriti nelle classi formate all'interno del piano.

Si comunichi.

Prato, 11/04/2019

La Giudice delegata
Dr.ssa RAFFAELLA BROGI

